



STATUTO P.F.PROGRESSO FONTANA BOLOGNA ASD

(aggiornato alle modifiche dell'art.90 L.289/02 e succ.ve modifiche).

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata "PROGRESSO FONTANA Associazione sportiva dilettantistica", con sede in Bologna - Via Fornasini 3 - la quale è retta dal seguente statuto. L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo di praticare e propagandare la disciplina sportiva rotellistica, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIHP, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della disciplina sportiva rotellistica; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della disciplina sportiva rotellistica. L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa, debbono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 3 - Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FIHP. Con l'affiliazione l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIHP e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIHP stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate

Art. 4 - Funzionamento

L'associazione garantirà inoltre la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 - Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 8 - Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 9 - Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, per decadenza, per esclusione. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'associato, escluso con provvedimento definitivo, non potrà più essere ammesso.

Art. 10 - Organi

Sono organi dell'associazione: l'assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario.

Art. 11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 12 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- Nomina per elezione i componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali debbono indicare l'argomento della riunione; in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 13 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazioni, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo. Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori; copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le modalità ritenute più idonee dal consiglio Direttivo, al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari variabile da tre a tredici componenti, determinato, dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa tra gli associati. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente , il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla federazione, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina dilettantistica rotellistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati *da* parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali e/o enti e organizzazioni di promozione ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il Consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesta **dai soci**; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale *da* sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno; il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente dell'associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante.

Art. 16 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per l'elezione delle cariche sociali.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 18 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- Per dimissioni;
- Per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi;

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari, in tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art .16 comma 1. Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 19 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi debbono essere comunicate alla FIHP unitamente a copia del verbale.

Art. 20 - Bilancio

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni attuative. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive o comunque finalità di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio è affiliata ed in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del codice civile. Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.